



MANOVRA CORRETTIVA DEL 24 APRILE 2017

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

La manovra correttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile , è composta di 67 articoli entrati in vigore lo stesso giorno . Tra le principali novità si segnalano :

- Estensione della scissione dei pagamenti : il c.d. split payment , viene esteso a tutte le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione . Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
- Detrazione dell'Iva : il diritto alla detrazione dell'Iva relativa a beni e servizi potrà essere esercitato , al più tardi , con la dichiarazione relativa all'anno in cui il relativo diritto è sorto.
- Contrasto alle indebite compensazioni : vengono introdotte norme più stringenti volte a contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti di imposta. Si riduce dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro il limite al di sopra del quale i crediti di imposta possono essere usati in compensazione solo attraverso l'apposizione del visto di conformità del professionista (o sottoscrizione alternativa del revisore legale) sulla dichiarazione da cui emergono .
- Regime fiscale delle locazioni brevi : a partire dal 1 giugno per i contratti di locazione inferiori a 30 giorni potrà essere applicata su opzione la cedolare secca del 21 %. Obbligo per i portali on line e per gli intermediari di comunicare i dati dei contratti, e nel caso incassino il canone di trattenere il 21% da versare come sostituti di imposta .
- Ace : si modificano le modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini ACE, per la quale si prevede il progressivo abbandono del criterio incrementale su base fissa.
- Definizione agevolata delle controversie tributarie : si prevede la possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l'atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora (la richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017).

- Modifiche alla disciplina dell'Iri : novità anche per la disciplina del trattamento delle riserve ai fini della nuova imposta sul reddito d'impresa (Iri). In particolare, si prevede che, in caso di fuoriuscita dal regime (anche a seguito di cessazione dell'attività), le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione dell'Iri, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta sostitutiva .
- Espropriazione immobiliare : novità anche in materia di riscossione delle imposte sul reddito. Viene previsto che l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni (prima si considerava il singolo bene), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a 120mila euro .
- Patent Box : novità anche per la disciplina della tassazione agevolata del reddito derivante dall'utilizzo di beni immateriali . Innanzitutto, vengono esclusi dall'ambito di applicazione del *patent box* i redditi derivanti dall'utilizzo dei **marchi d'impresa**. Il regime agevolato, invece, viene esteso anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali agevolabili, tra loro collegati da vincoli di complementarietà, finalizzati alla realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.

Le nuove disposizioni si applicano: 1) nei confronti dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta in ordine ai quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016, 2) nei confronti dei soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016. Rispetto alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014, si applicano le disposizioni previgenti.

Lo Studio è a disposizione per maggiori dettagli .

Bologna, 27 aprile 2017.

Dott.ssa Federica Terzi